



Registro Generale n. 6 del 17-04-2020

ORDINANZA

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: AGGIORNAMENTO TEMPORANEE MISURE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE EPIDEMIA COVID 2019: AREE VERDI, PERCORSI CICLO PEDONALI, PARCHI E STRADE COMUNALI

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 5 del 16/03/2020 ad oggetto: Temporanee misure preventive relative ai Servizi Comunali per fronteggiare Epidemia Covid 2019: Aree Verdi, Percorsi Ciclo Pedonali, Parchi e Strade Comunali;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art.35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale;

Dato atto che nel D.P.C.M. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

Considerato che lo stesso D.P.C.M. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Nonostante il divieto e le continue raccomandazioni alla cittadinanza con cartelli affissi capillarmente, con ronde e sopralluoghi e attraverso i mezzi di comunicazione di massa, verificato in questi giorni il continuo assembramento nei parchi, giardini e aree verdi comunali, non riuscendo a fare una sorveglianza continuativa;

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Veggiano e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la imposizione e gli obiettivi del D.P.C.M. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n.9;

Richiamati altresì:

- **Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 33 del 20 marzo 2020** "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone", con cui sono state adottate ai sensi dell'art. 32 l. 833/77 misure per il contenimento degli assembramenti di persone più restrittive rispetto a quelle statali operanti in tutto il territorio nazionale a partire dall'11 marzo 2020, con durata fino al 3 aprile;
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020:** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- **decreto legge 25 marzo 2020, n. 19** "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che conserva chiaramente il potere di ordinanza in capo ai sindaci pur dopo l'adozione di misure statali attuative del decreto legge, purché non in contrasto con le misure statali e quindi purché più restrittive di queste ultime;
- **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- **ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 3 aprile 2020** "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone", con cui è stata prorogata la sopra citata ordinanza n. 33/2020 fino al 13 aprile compreso e riconfermate con precisazioni le misure ivi previste, salva cessazione anticipata per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga con ulteriore ordinanza nel rispetto del medesimo decreto legge;
- **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020:** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- **ordinanza Del Presidente Della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020:** "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.
- **decreto n° 12 del 03.04.2020** avente ad oggetto: "Costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile per l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto, quindi, di prorogare, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino al venir meno dello stato di emergenza epidemiologica e/o a nuove disposizioni in merito delle seguenti aree verdi, percorsi ciclo pedonali, parchi e strade comunali salvo il diritto di accesso alla proprietà, abitazione da parte dei frontisti ed altre proprietà private:

1) Parchi comunali:

Tutte le aree a verde pubblico presenti sul territorio comunale.

2) Percorsi pedonali in sommità arginali:

- a) tratto destro e sinistro fiume Tesina compreso tra il ponte di Via Pedagni e Trambacche;
- b) tratto destro fiume Tesina compreso tra il ponte di Via Pedagni e il Comune di Mestrino (denominato "percorso dell'Asino");
- c) tratto sinistro del fiume Bacchiglione da Via Traghetto al confine con il Comune di Montegalda;

3) Strade Comunali/ciclopedonali:

- a) via Traghetto dall'incrocio con Via Borgo Santa Maria alla passerella pedonale del fiume Bacchiglione (confine con il Comune di Cervarese Santa Croce);
- b) via Argine Destro nel tratto compreso da Via Rizzi fino al confine con il Comune di Cervarese Santa Croce (Castello di San Martino);

Richiamato il comma 4 dell'art.50 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

1) Fino al venir meno dello stato di emergenza epidemiologica e/o a nuove disposizioni in merito all'interdizione al transito di veicoli e pedoni come segue:

a) la chiusura al pubblico delle aree verdi, percorsi ciclo pedonali, parchi e strade comunali citati nelle premesse., salvo il diritto di accesso alla proprietà, abitazione da parte dei frontisti ed altre proprietà private.

b) precisa che l'accesso agli orti sociali comunali siti in Via Mons. Canella è consentito solamente secondo le seguenti modalità:

- i giorni pari con accesso per gli assegnatari di orto con numero pari;
- i giorni dispari con accesso per gli assegnatari di orto con numero dispari.

2) Comunica la presente ordinanza al Comando di Polizia Locale Retenus e alla Protezione Civile, in via prioritaria affinché provvedere a verificare il rispetto dei divieti e delle limitazioni.

3) Da atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Padova, al Comando dei Carabinieri di Mestrino e avverte che ai sensi dell'art. 21 – ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti con la pubblicazione all'albo pretorio on line comunale.



Il Sindaco

arch. Simone Marzari